



**FLC CGIL**

**Brescia**

*federazione lavoratori  
della conoscenza*

via Folonari, 20 25126 Brescia tel + 39 030 3729.330

fax + 39 030 3729.332

[brescia@flcgil.it](mailto:brescia@flcgil.it) [www.sindacatoscuola.it](http://www.sindacatoscuola.it)

## **ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE**

*Già dal lontano 6 maggio 2015 il MIUR ha trasmesso la nota prot. n. 7457 con la quale, in applicazione della sentenza del TAR che ha annullato la circolare n. 2 della F.P., comunica ai propri Uffici centrali e periferici, che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, debbono essere ricondotte esclusivamente alle disposizioni dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter "assenze per malattia" che si riporta di seguito:*

*"Il comma 5-ter dell'art. 55-septies del DLgs 165/2001 (come modificato dal DL 101 convertito in legge 125/2013) prevede: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici **IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.**"*

*La nota è indirizzata agli Uffici Centrali e periferici del MIUR, afferma un principio riguardante tutti lavoratori dipendenti della PA compresi i lavoratori della scuola.*

*Ricordiamo che il TAR, ha sottolineato che la materia delle assenze per visite specialistiche debba essere disciplinata da atti contrattuali.*

*Si ricorda che attualmente è aperta una trattativa all'ARAN per la definizione di un accordo quadro in materia.*

*Pertanto nelle more della rivisitazione della disciplina, le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici debbono essere ricondotte esclusivamente alle disposizioni dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter "assenze per malattia".*

*Qualora quindi il dipendente intenda imputare l'assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro). Decreto Legge n. 98 del 2011; ARAN Orientamento Applicativo per le Autonomie Locali.*